



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 469 12013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 173 DEL 3 APR. 2013

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento spese processuali a seguito delle sentenza TAR Puglia - Bari n.1311/2011 e del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore della Diocesi di Andria.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta del Servizio Lavori Pubblici;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE

Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA,

03 MAG. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

MP 246/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 09 MAG. 2013 al 23 MAG. 2013 al n. 6857

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fusanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento spese processuali a seguito delle sentenza TAR Puglia –Bari n.1311/2011 e del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore della Diocesi di Andria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 15.05.1989, veniva assegnata un'area in zona PEEP, di proprietà della ditta Di Nunno Sabino, alla Diocesi di Andria, per la costruzione di una Chiesa parrocchiale in detta zona;
- con la medesima Deliberazione veniva approvato il relativo schema di convenzione;
- con decreto di occupazione del 18.04.1990 veniva disposta l'occupazione temporanea ed urgente, così come da verbali di immissione in possesso;
- in data 20.06.1991 veniva stipulata apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell'art.35 della legge n.865/1971, tra il Comune di Canosa di Puglia e la Diocesi di Andria;
- con decreto del 14.03.1994 veniva determinata l'indennità di esproprio provvisoria da corrispondere alle ditte espropriate;
- con decreto del 31.03.1995 veniva disposta l'occupazione permanente degli immobili oggetto di esproprio;

Considerato che:

- la ditta espropriata Di Nunno Sabino con ricorso notificato a questo Ente il 24.10.1990, chiedeva al TAR Puglia di Bari l'annullamento del decreto sindacale di occupazione di urgenza del 18.01.1990 ed il risarcimento dei danni conseguenti;
- il Comune di Canosa di Puglia si costituiva nel predetto giudizio in data 13.04.1992, contestando tutte le richieste del ricorrente;
- la stessa ditta espropriata sulla base dei medesimi presupposti del ricorso amministrativo, con atto del 23.04.1990, citava il Comune di Canosa di Puglia innanzi al Tribunale di Trani, formulando ulteriori eccezioni;
- il Comune di Canosa di Puglia con propria comparsa del 28.05.1993, si costituiva nel predetto giudizio, contestando, anche in questo caso, tutte le eccezioni del ricorrente;
- il Tribunale di Trani con ordinanza collegiale del 30.06.1995, nominava CTU il Geom.Tammaccaro che depositava in data 22.06.1998 propria relazione, rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale stesso;
- il Comune di Canosa di Puglia con note del 26.03.1999 e dell'11.02.2000, invitava la Diocesi di Andria a voler partecipare ad appositi incontri atti ad addivenire ad una

definizione in via transattiva della problematica in argomento con la ditta espropriata, evitando un aggravio di spese nonché un dispendioso contenzioso;

Rilevato che:

- la Diocesi di Andria non ha mai inteso partecipare a tali incontri, limitandosi solo a rispondere con una propria nota in data 22.02.2000;
- il Comune di Canosa di Puglia, anche in assenza dell'intervento della Diocesi di Andria, ha inteso addivenire ad un accordo bonario con la ditta espropriata, evitando così ulteriori spese;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 09.07.2001 veniva approvato lo schema di atto di transazione tra il Comune di Canosa di Puglia ed il sig. Di Nunno Sabino e che la stessa veniva sottoscritta dalle parti in data 16.07.2001, per un importo di € 90.379,96;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 28.09.2001 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, per un importo di € 90.379,96, per fronteggiare il quale veniva contratto un mutuo con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 39 del 30.01.2002 veniva liquidata la somma complessiva di € 90.379,96 in favore della ditta espropriata e nel contempo, veniva invitato l'Ufficio Contenzioso ad attivare le procedure di rivalsa nei confronti della Diocesi di Andria per il recupero della predetta somma;
- con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 129 del 24.05.2002 veniva stabilito di attivare il recupero della predetta somma dalla Diocesi di Andria affidando l'incarico all'Avv. Angelo PALMIERI, che notificava in data 13.06.2002 alla citata Diocesi atto di citazione dinanzi al G.O.;
- con sentenza n. 177/2004 del Giudice del Tribunale di Trani addetto alla Sezione distaccata di Canosa di Puglia, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il *petitum* sostanziale involgesse il pregiudiziale accertamento della nullità o inefficacia della clausola di gratuità, così come trasfusa nella Convenzione stipulata;
- il Comune di Canosa di Puglia decideva di proporre la riassunzione della causa dinanzi al TAR Puglia-Bari con ricorso notificato il 06.10.2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 26.10.2005, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della clausola di cui al punto terzo, ultimo capoverso, della Convenzione, per atto notaio Coppola del 20.06.1991 e la sua sostituzione con la norma imperativa di cui all'art. 35, comma 7, della legge n. 865/1971, nonché la condanna della Diocesi di Andria al pagamento in suo favore della somma di € 90.379,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con sentenza n.1311/2011 il TAR Puglia-Bari Sezione Terza, ha respinto il ricorso del Comune di Canosa di Puglia e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio di € 1.500,00 in favore della Diocesi di Andria;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30.11.2012, si è proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 1.887,60, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, per il pagamento di quanto dovuto alla Diocesi di Andria;

Ritenuto, pertanto, di dover assumere la spesa complessiva di € 1.887,60 per il pagamento di quanto dovuto alla Diocesi di Andria;

Vista la deliberazione di G.C. n.1/2013;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa narrati e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Di assumere la spesa complessiva di € 1.887,60 per il pagamento di quanto dovuto alla Diocesi di Andria in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia-Bari n.1311/2011 ed alla legittimità del debito fuori bilancio, così come riconosciuto con la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30.11.2012.
- 2) Di dare atto che il pagamento del debito di € 1.887,60 trova copertura finanziaria al capitolo 352 redigendo PEG 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO